

BGer 6B 1172/2015 vom 8. Februar 2016

Bundesgericht, 2016-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_1172_2015

FR: TF 6B 1172/2015 du 8 février 2016

IT: TF 6B 1172/2015 del 8 febbraio 2016

Regeste

Proscioglimento, spese legali | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l' art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di principio ammissibile. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF può essere ammessa.

E. 2.1

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione dell' art. 429 cpv. 2 CPP per non avere statuito d'ufficio sulla questione dell'indennità a seguito del suo proscioglimento. Sostiene che, benché non avesse fatto valere pretese in tal senso, la Corte cantonale avrebbe comunque dovuto invitarlo a determinarle. Ritiene che una rinuncia all'indennizzo avrebbe potuto essere ammessa per deduzione soltanto nel caso in cui egli non avesse dato seguito ad un invito esplicito dell'autorità penale. Sarebbe a suo dire contrario al principio della buona fede dovere subire un pregiudizio a causa di un'omissione dell'autorità.

E. 2.2

Giusta l' art. 429 cpv. 1 CPP , se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L' art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità penale esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle ed a comprovarle. Risulta da questa disposizione che l'autorità è tenuta a trattare con il giudizio penale la questione dell'indennità e deve quantomeno interpellare l'imputato al riguardo, al fine di consentirgli di esporre le sue pretese (cfr. sentenza 6B_1/2015 del 25 marzo 2015 consid. 4, in: Pra 2015, pag. 468 seg.; sentenza 6B_472/2012 del 13 novembre 2012 consid. 2.4; sentenza 1B_475/2011 dell'11 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3, in: Pra 2012, pag. 552 segg.). È certo possibile rinunciare all'indennizzo, di principio mediante una dichiarazione esplicita. Un comportamento passivo può essere equiparato a una rinuncia quando l'imputato non ha reagito ad un invito rivoltagli espressamente dall'autorità, in virtù dell' art. 429 cpv. 2 CPP , di quantificare e dimostrare le proprie pretese (cfr. sentenza 6B_472/2012, citata, consid. 2.4; WEHRENBURG/BERNHARD, in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2aed., 2014, n. 31b all'art. 429; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2aed., 2013, n. 12 segg. all'art. 429). In assenza di un qualsiasi invito da parte dell'autorità penale, una rinuncia non può in particolare essere dedotta dal solo fatto che l'imputato non ha presentato un appello (cfr. sentenza 6B_472/2012, citata, consid. 2.4).

E. 2.3

Nella fattispecie, contrariamente a quanto impone l' art. 429 cpv. 2 CPP , il Giudice della Pretura penale non ha esaminato d'ufficio la questione dell'indennità e non ha quindi statuito al riguardo nell'ambito del giudizio di proscioglimento del 15 ottobre 2013. In particolare, non risulta ch'egli abbia invitato il ricorrente a quantificare e a dimostrare le sue pretese. È altresì incontestato che il ricorrente non ha rinunciato espressamente a fare valere pretese d'indennizzo. Certo, il ricorrente avrebbe potuto impugnare l'omissione del primo giudice mediante un appello o avrebbe potuto ancora sollevare la questione presentando un appello incidentale dopo avere avuto conoscenza del gravame interposto dall'accusatrice privata contro la sentenza di proscioglimento. Tuttavia, come visto, per equivalere ad una rinuncia, un comportamento passivo dell'imputato presuppone una sua mancata reazione ad un esplicito invito dell'autorità a sostanziare le pretese. Ciò non è avvenuto in concreto. Del resto, nemmeno la CARP ha interpellato il ricorrente, quantomeno con riferimento alle pretese relative alla procedura d'appello. In tali circostanze, il mancato esame della questione dell'indennità da parte delle istanze cantonali viola l' art. 429 CPP .

E. 3

Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La causa è rinviata alla CARP, affinché inviti il ricorrente a quantificare ed a dimostrare le sue pretese e statuisca in seguito sull'indennizzo giusta l' art. 429 CPP . Non si giustifica di prelevare spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF), che è tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.